REGOLAMENTO (CE) N. 1453/1999 DELLA COMMISSIONE

del 1º luglio 1999

che modifica il regolamento (CEE) n. 2692/89 recante modalità d'applicazione relative alle spedizioni di riso alla Riunione per quanto concerne il periodo di validità del documento di sovvenzione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 [2], in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

(1) considerando che il regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione [3] stabilisce all'articolo 13, paragrafo 8, che il documento di sovvenzione è valido a decorrere dalla data del suo rilascio, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3719/88 [4], modificato dal regolamento 1127/1999 [5], fino alla fine del secondo mese successivo;

(2) considerando che il regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione [6], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/98 [7], stabilisce, nell'allegato II, che i titoli d'esportazione sono validi a decorrere dalla data del loro rilascio, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3719/88, sino alla fine del quarto mese successivo al loro rilascio; che occorre armonizzare il periodo di validità dei due documenti, prolungando a quattro mesi il periodo di validità del documento di sovvenzione rilasciato per le spedizioni verso l'isola Riunione;

(3) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2692/89, il testo del paragrafo 8 è sostituito dal seguente testo:

«8. Il documento di sovvenzione è valido a decorrere dalla data del suo rilascio, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3719/88, fino alla fine del quarto mese successivo.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.
[2] GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.
[3] GU L 261 del 7.9.1989, pag. 8.
[4] GU L 331 del 2.12.1988, pag. 1.
[5] GU L 135 del 29.5.1999, pag. 48.
[6] GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.
[7] GU L 56 del 26.2.1998, pag. 12.